



**CIRCOLARE n. 02/2011**

**Spett.li Clienti**

**Loro SEDI**

**Pesaro, 11 gennaio 2011**

- 
- 1 – L’invio dei “nuovi” Elenchi clienti Fornitori:
- 1.1 Soggetti obbligati;
  - 1.2 Operazioni oggetto di comunicazione;
  - 1.3 Termine di presentazione della comunicazione;
  - 1.4 Modalità di invio della comunicazione;
  - 1.5 Comunicazioni relative al 2010 – Disposizioni transitorie.
- 

### **1 - L'INVIO DEI "NUOVI" ELENCHI CLIENTI / FORNITORI**

Il DL n. 78/2010, al fine di contrastare l’evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000.

Con un recente Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative, i termini e la decorrenza dell’obbligo di comunicazione, in via telematica, delle operazioni effettuate/ricevute da parte dei soggetti IVA di importo non inferiore a € 3.000.

In particolare, **la comunicazione** va effettuata, con cadenza annuale, per tutte le cessioni/prestazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino/ricevuta fiscale/fattura e **va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.**

**N.B. Limitatamente al periodo 2010 il predetto limite è elevato a € 25.000 e la comunicazione va effettuata, entro il 31.10.2011, esclusivamente con riguardo alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.**



## 1.1 - SOGGETTI OBBLIGATI

Il nuovo obbligo riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese / lavoratori autonomi) che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

## 1.2 - OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

La comunicazione va effettuata, come disposto dall'art. 2 del Provvedimento in esame, relativamente alle "cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute":

- rilevanti ai fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti);
- documentate da fattura ovvero scontrino/ricevuta fiscale;
- i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a € 3.000.

L'adempimento, come desumibile dal Provvedimento in esame si estende non solo alle operazioni imponibili, ma anche a quelle non imponibili ed esenti e riguarda anche le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti "privati".

### **Operazioni escluse**

Per espressa previsione sono escluse dalla comunicazione:

- le importazioni, le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72, le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list" individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001.

N.B. L'esclusione dall'obbligo è collegata al fatto che, con riguardo a tali operazioni, dall'1.7.2010 è già previsto un monitoraggio delle stesse tramite la presentazione, con periodicità mensile ovvero trimestrale a seconda del volume degli scambi, dell'apposito modello approvato con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.5.2010;

- le operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione).



In fase di prima applicazione dell'adempimento in esame sono escluse dalla comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino/ricevuta fiscale, effettuate fino al 30.4.2011.

Di conseguenza per le operazioni rese/ricevute da indicare nella comunicazione:

Effettuate fino al 30.4.2011 Solo se documentate da fattura

Effettuate dall'1.5.2011 Documentate da fattura / scontrino / ricevuta fiscale

### **INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DI CORRISPETTIVI**

Con riguardo al limite al cui raggiungimento si determina l'obbligo di comunicazione è precisato che lo stesso:

- va determinato al netto dell'IVA per le operazioni documentate da fattura;
- è elevato a € 3.600, al lordo dell'IVA, per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, ossia documentate da scontrino / ricevuta fiscale.

### **1.3 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE**

La comunicazione in esame va presentata, "aggregata per anno", entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per l'individuazione delle operazioni da considerare al fine dell'inclusione delle stesse nella comunicazione è necessario avere riguardo:

- al momento di registrazione dell'operazione sui registri IVA (acquisti, fatture emesse ovvero corrispettivi);

ovvero, in mancanza,

- al momento in cui l'operazione è considerata effettuata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione per i beni mobili, pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, ecc.).

N.B. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già inviata a condizione che la stessa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente comunicazione.



### 1.3 - MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

### 1.4 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL 2010 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Provvedimento in esame contiene una disposizione di carattere transitorio secondo la quale, limitatamente al 2010, la comunicazione va effettuata entro il 31.10.2011 esclusivamente con riferimento alle operazioni:

- **soggette all'obbligo di fatturazione.** Di conseguenza **non devono essere comunicate le operazioni documentate con scontrino/ricevuta fiscale;**
- **i cui corrispettivi sono pari o superiori al limite di € 25.000.**

### 1.5 - REGIME SANZIONATORIO

Si rammenta che, in caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.

Lo studio **Giampaoli & Partners Consulting** rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.